



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

**COMUNICATO UFFICIALE N. 731 DEL 6 APRILE 2016**  
**TRIBUNALE FEDERALE N. 39**

Istanza di ricusazione presentata dall'Avv. Enrico Cassì, difensore della società Pallacanestro Olimpia Milano, nei confronti dell'Avv. Gianfranco Tobia, arbitro nominato dall'istante Sig. Mario Scotti (procedimento arbitrale n.7 15/16).

## **Il Tribunale Federale**

Presidente: Romagnoli  
Componenti: Costantini, Folino  
Estensore: Romagnoli

In data 17 marzo 2016 l'Avv. Enrico Cassì, difensore della società Olimpia Milano nel procedimento arbitrale Scotti Mario/Pall. Olimpia Milano SSRL (prat.7, 15/16), presentava alla Commissione Vertenze Arbitrali istanza di ricusazione nei confronti dell'Avv. Gianfranco Tobia, Arbitro nominato dall'istante Sig. Scotti Mario.

La Commissione Vertenze Arbitrali, ai sensi dell'art. 59 comma IV del Regolamento Organico, rimetteva gli atti per competenza al Tribunale Federale che convocava le parti per l'udienza del 6 aprile 2016.

Lette le memorie depositate dalle parti e la documentazione presente nel fascicolo, veniva sentito in udienza l'Avv. Cassì il quale, riportandosi integralmente ai propri atti difensivi, dopo breve ricostruzione della vicenda, sottolineava come il mandato alle liti in proprio favore, diversamente da quanto eccepito dall'avv. Tobia nella sua memoria, era presente in atti fin dal deposito della domanda di arbitrato; quanto alla presunta "mancata comunicazione" dell'avvenuta presentazione dell'istanza di ricusazione, rilevata dall'Avv. Tobia, evidenziava come tale onere non fosse in capo alla parte ricusante, bensì alla Segreteria Federale, e concludeva insistendo per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione.

Veniva altresì sentito in udienza l'Avv. Mario Tobia, su delega dell'Avv. Gianfranco Tobia, il quale, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, dopo aver evidenziato come l'eventuale accoglimento dell'istanza di ricusazione avrebbe leso il profilo professionale dell'Avv. Tobia ed il diritto di difesa della parte istante, insisteva perché ne venisse dichiarato il rigetto.

## **Osserva**

Nel procedimento arbitrale Scotti Mario/Pall. Olimpia Milano SSRL (prat.7, 15/16), con la memoria di risposta ex art. 62 n.5 R.O. e contestuale nomina di arbitro, la società Olimpia Milano sottolineava *"i contrasti e la grave inimicizia...tra l'Avv. Gianfranco Tobia, allo stato indicato quale Arbitro di parte ricorrente, e lo Studio Legale del difensore e del fratello di questa Pallacanestro Olimpia Milano s.s.r.l."*, augurandosi che l'Avv. Tobia *"non esiterà a convenire sulla opportunità di evitare a monte alla Società Sportiva resistente qualsivoglia anche minima ragione di imbarazzo, perplessità o sfiducia sul prosieguo della procedura, astenendosi dall'assumere l'incarico"*.

Con un successivo scambio di e-mail, l'Avv. Tobia negava la sussistenza delle ragioni in base alle quali è stata presentata l'istanza di ricusazione, rimarcando come *"Esistono situazioni costituzionalmente tutelate che ogni operatore del diritto dovrebbe conoscere"* e *"La mia speranza è che l'Avv. Cassì si ricordi di aver giurato di svolgere la professione di avvocato con lealtà, correttezza e probità"*, mentre l'Avv. Enrico Cassì, anche alla luce di quanto scritto dall'Avv. Tobia, ribadiva i propri dubbi circa la sua serenità e distacco nello svolgimento delle funzioni di Arbitro.

Questo Tribunale, senza entrare nel merito delle ormai numerose manifestazioni di disistima ed inimicizia che hanno determinato una evidente tensione professionale, oltre che personale, tra l'Avv. Cassì e l'Avv. Tobia, ritiene tuttavia di non potersi esimere dal valutare quanto accaduto in occasione della riunione del collegio arbitrale del 6 marzo 2014, controversia Credentino/Benevento, che vedeva l'Avv. Tobia in qualità di Arbitro nominato dall'atleta Credentino, e l'Avv. Cassì quale legale della A.S.D. Pallacanestro Benevento, episodio questo richiamato da entrambe le parti, seppure in maniera ovviamente difforme, avvenuto in occasione di una controversia arbitrale, in presenza di altri tesserati FIP, e già oggetto di indagine da parte della Procura federale.

In quella circostanza si verificava un violento scambio verbale tra i due avvocati, che travalicava ogni limite della dialettica processuale, ed in questo senso si ritiene debba essere preso in considerazione il verbale delle dichiarazioni rese dal Sig. Amedeo Piantadosi, tesserato FIP, ascoltato dalla Procura federale quale persona informata dei fatti e presente al momento dell'episodio, il quale dichiarava: *"ho sentito, prima che il Presidente del Collegio sospendesse l'udienza e mi facesse uscire, l'Avv. Tobia, a cui l'Avv. Cassì aveva detto come stesse anticipando a suo dire l'esito del giudizio, rivolgere all'Avv. Cassì le parole "cialtrone e rincoglionito"*.

Sul punto, non pare condivisibile la tesi sostenuta dall'Avv. Tobia, per la quale, una volta disposta dalla Procura Federale l'archiviazione su quanto accaduto in occasione dell'udienza relativa al summenzionato lodo, ne conseguirebbe automaticamente che *"detti fatti non siano mai avvenuti e non possano essere oggi portati a sostegno dell'istanza proposta"*.

Leggendo infatti la stessa motivazione della Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica (C.U. n.185 del 19.09.2014 CGN n.12) che rigettava il ricorso proposto dalla A.S.D. Pallacanestro Benevento avverso il provvedimento di archiviazione dell'indagine nei confronti dell'Avv. Tobia, si legge testualmente come *"nel corso dell'udienza del 6 marzo 2014 gli avv.ti Tobia e Cassì si sono reciprocamente rivolti espressioni percepite da entrambi come ingiuste, nell'ambito di una discussione dai toni accesi"*.



Il provvedimento di archiviazione è stato quindi *"fondato sull'assunto che i contenuti del diverbio intercorso all'udienza del 6 marzo 2014 tra l'arbitro Tobia e l'avv. Cassi non assumono rilevanza alcuna in ordine a possibili responsabilità disciplinari dell'avv. Tobia"*.

Ritiene questo Tribunale che, seppure le frasi, così come accertate, possano non aver determinato conseguenze disciplinari per alcuno dei protagonisti della vicenda, sia per la loro "reciprocità", sia per il *"contesto verbale e fattuale in cui essa è inserita"*, e *"pur trasgredendo le regole di convenienza e di riguardo reciproco, non costituiscono un fatto così grave da configurare profili di responsabilità disciplinare"*, le stesse frasi debbano tuttavia essere valutate, e considerate come evidente espressione di grave inimicizia tra l'Avv. Tobia e l'Avv. Cassi e, conseguentemente, valido presupposto della istanza di ricusazione.

Infine, senza limitarsi all'analisi del singolo episodio, che a giudizio di questo Tribunale è di per sé sufficiente a dimostrare la "grave inimicizia", fondamento dell'istanza di ricusazione presentata dall'Avv. Cassi, si ritiene come non sia sufficiente che un Arbitro sia effettivamente libero da pregiudizi o prevenzioni riguardo la controversia, ma è necessario altresì che sembri tale agli occhi delle parti, e che oltre a garantire l'imparzialità del proprio giudizio, sia chiamato anche a rappresentare all'esterno la propria equidistanza tra le parti e dai rispettivi difensori.

Tale principio è stato anche confermato dalla sentenza n.196 del 2.11.2010 del Consiglio Nazionale Forense, in cui si sottolinea come *"l'arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale, ma deve anche apparire tale, perché possa svolgere la sua funzione in ruolo di terzietà, con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori"*.

In questo senso si ritiene che possa autorizzarsi la ricusazione di un Arbitro anche quando vi sia solo il dubbio, o la concreta probabilità, della sussistenza di circostanze che possano dar luogo a giustificati dubbi sulla sua imparzialità, che deve essere considerata un principio cardine dell'istituto arbitrale, e la cui natura non è altro che il risultato del bilanciamento tra l'autonomia negoziale delle parti e la libertà di nominare il giudicante da un lato, e la terzietà dell'arbitro nominato dall'altro.

Pertanto, complessivamente valutata la vicenda, e considerato come un Arbitro non solo debba essere indipendente ed imparziale, ma anche oggettivamente apparire tale, per poter svolgere la propria funzione con il necessario distacco dalle parti, si ritiene l'istanza di ricusazione proposta dall'Avv. Cassi nei confronti dell'Avv. Tobia meritevole di accoglimento.

8

Segue C.U. n. 731 del 6/4/2016 T.F. n. 39

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di ricsuzione e trasmette gli atti alla C.V.A. Dispone restituirsi il relativo contributo.

Federico Romagnoli  
PRESIDENTE



---

Roma, 6 aprile 2016

Maurizio Berteza  
SEGRETARIO GENERALE

